

**Accordo fra Regione Emilia-Romagna sistema bancario e sistema economico regionale per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle famiglie e delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012**

Premesso che:

i recenti eventi sismici hanno colpito una vasta area della nostra regione che ha danneggiato, oltre al tessuto economico, anche il patrimonio abitativo e residenziale causando gravi danni alle famiglie e generando diffuso disagio abitativo;

è necessario dare alla popolazione un aiuto concreto finalizzato a ripristinare la fruibilità delle abitazioni civili;

premessò altresì che:

i danni relativi alle abitazioni civili potranno essere rimborsati fino all'80%, secondo quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 in attuazione dell'Art. 2 Comma 3 del D.L. 74 del 6 giugno 2012 convertito in Legge 122 del 1 agosto 2012, con un atto del Commissario che, a seguito della perizia giurata che quantifica il danno, attesterà l'entità del contributo;

la legge di conversione del D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" stabilisce che i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre prestiti fino a un massimo di 6 miliardi di euro dal 01/01/2013 per la concessione dei contributi di cui al comma precedente;

che i prestiti sono garantiti dallo Stato e pagati dallo Stato tramite il meccanismo del credito d'imposta;

che il beneficiario, con atto del Commissario o suo delegato di riconoscimento del contributo per la riparazione o ricostruzione con miglioramento sismico di immobili e impianti danneggiati, potrà aprire un conto senza oneri a proprio carico, presso la banca di sua scelta, per il pagamento delle fatture alle imprese esecutrici dei lavori;

che, nell'ambito del percorso, il beneficiario dovrà segnalare la ditta incaricata di eseguire i lavori, indicata nella richiesta di contributo;

dato atto che:

l'attuazione delle disposizioni suddette richiede l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di fruizione del credito d'imposta e l'accordo ABI e CCDDPP;

il cittadino e l'impresa potrà avvalersi del credito d'imposta di cui all' art.11 del D.L. 83/2012 e comunque ottenere dal 1 gennaio 2013 il contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili;

al fine di garantire l'avvio e la conclusione degli interventi in tempi ravvicinati, la massima trasparenza delle procedure e le migliori condizioni per i cittadini e le imprese, si conviene:

di prevedere, attraverso l'impegno di banche, anticipazioni e linee di finanziamento a breve, medio lungo termine a tassi contenuti, in grado di consentire un rapido ripristino della fruibilità del patrimonio immobiliare;

di assicurare costi contenuti delle anticipazioni e dei finanziamenti, tali da consentire alle famiglie e alle imprese di sostenere l'accesso al credito ad integrazione delle risorse a fondo perduto assicurate dallo Stato.

### **Per le famiglie**

Di prevedere gli strumenti di seguito elencati:

1. l'anticipazione da parte delle banche del contributo pari all'80% del danno subito;
2. la stipulazione di un mutuo che copra la quota rimanente del costo relativo al danno non rimborsato dal contributo a fondo perduto;
3. per le famiglie già titolari di un mutuo nella stessa banca, della chiusura e riaccensione di un nuovo mutuo che incorpori il precedente e lo integri con la quota rimanente del costo relativo al completo ripristino del danno subito.

Di portare a 0 i costi *una tantum* di istruttoria e commissioni (ad esclusione dei costi vivi sostenuti per la chiusura dell'eventuale mutuo già in essere al momento del terremoto, ad esempio derivati, cartolarizzazioni, spese notarili, peritali e ogni altro costo ad esso connesso).

Di articolare l'offerta di credito secondo le modalità di seguito illustrate:

1. con riguardo alle anticipazioni, i titolari del danno, con l'atto del Commissario che attesterà l'entità del contributo, potranno chiederne alla banca l'anticipazione, alle condizioni di cui alla tabella 1;

**Tabella 1**

	<b>Anticipazione in forma <i>bullet</i> o scoperto di conto max. 12 mesi</b>
Tasso di interesse nominale	Euribor 3 mmp + 1,5%

2. per quanto riguarda la stipulazione di un mutuo che copra la quota rimanente del costo relativo al danno non rimborsato dal contributo a fondo perduto, si definiscono le condizioni di cui alla tabella 2;

**Tabella 2**

Forma tecnica	<b>Mutui chirografari dai 2 ai 5 anni o ipotecari/fondari dai 5 ai 25 anni</b>			
Condizioni	Chirografario max 60 mesi fino a 50.000 euro	Ipotecario/fondario max 300.000 euro max 10 anni	Ipotecario/fondario max 300.000 euro max 20 anni	Ipotecario/fondario max 300.000 euro max 25 anni
Tasso di interesse nominale variabile	Euribor 3 mesi mmp + 3%	Euribor 3 mesi mmp + 2,5%	Euribor 3 mesi mmp + 2,75%	Euribor 3 mesi mmp + 3%
Tasso di interesse nominale fisso	IRS + 3%	IRS + 2,5%	IRS + 2,75%	IRS + 3%

3. per quanto riguarda la eventuale chiusura del mutuo in essere e la riaccensione di un nuovo mutuo che incorpori il precedente e lo integri con la quota rimanente del costo relativo al completo ripristino del danno subito, si applicheranno anche in questo caso le condizioni di cui alla Tabella 2, fermo restando il ricorso allo stesso istituto di credito e nel rispetto dei parametri previsti dalla legge fondiaria.

### **Per le imprese**

preso atto del fondo per contributi in conto interessi del D.L. 74/2012 e sua conversione in legge 122 del 1 agosto 2012, del fondo per la ricerca industriale del D.L. 74, della detassazione dei rimborsi assicurativi della legge di conversione del D.L. 74, del fondo INAIL per la sicurezza di cui al D.L. 83/2012, dei crediti d'imposta per le assunzioni qualificate e gli investimenti per macchinari del D.L. 83/2012.

per quanto attiene al fondo della legge di conversione del D.L. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" si prevedono gli strumenti di seguito elencati:

Di portare a 0 i costi *una tantum* di istruttoria e commissioni;

preso atto del protocollo già siglato e adottato con Deliberazione di Giunta 787 del 14 giugno 2012, con riguardo alle anticipazioni, i titolari del danno, con l'atto del

Commissario che attesterà l'entità del contributo, potranno chiederne alla banca l'anticipazione, alle condizioni di cui alla tabella 3;

**Tabella 3**

	<b>Anticipazione in forma <i>bullet</i> o scoperto di conto max. 12 mesi</b>
Tasso di interesse nominale	Euribor 3 mmp + 1,5%

Si concorda, infine di demandare ad un unico Comitato a cui parteciperanno i rappresentanti dei firmatari o loro delegati del presente Protocollo e del Protocollo Imprese i compiti di:

1. assicurare massima informazione sulle iniziative messe in campo;
2. prevedere il monitoraggio mensile sulle operazioni attivate in modo da verificare l'effettiva operatività del presente accordo;
3. proporre soluzioni qualora emergano elementi di attenzione che necessitino integrazioni al presente accordo.

Il presente protocollo ha validità per tutta la durata prevista dai provvedimenti per la ricostruzione contenuti nel decreto legge 74/2012 convertito in Legge 122 del 1 agosto 2012 e potrà essere integrato e modificato su richiesta delle parti.

Le parti si impegnano a ridiscutere le presenti condizioni al 31 marzo 2013.

I soggetti presenti si impegnano a sottoporre all'approvazione dei propri organi il presente protocollo.

Per gli ulteriori aspetti tecnici si rimanda al competente Comitato previsto.

Bologna, li 08/08/2012